



COMUNE DI SERMIDE E FELONICA

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**

Approvato delibera di consiglio comunale n. __52__ del __09/12/2019__

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

INDICE

Articolo 1 - Principi generali

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

Articolo 3 - Requisiti di ammissibilità

Articolo 4 – Quantificazione, durata e modalità di erogazione del contributo

Articolo 5 – Limiti delle agevolazioni complessivamente ricevute

Articolo 6 – Norme in contrasto

Articolo 7 – Entrata in vigore

Articolo 8 – Disposizione transitoria

Articolo 1 - Principi generali

L'amministrazione comunale di Sermide e Felonica, nell'esercizio della sua autonomia, provvede nelle forme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento, all'erogazione di contributi a soggetti economici privati in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo.

La concessione dei contributi è finalizzata:

- a stimolare ed incentivare la crescita e la salvaguardia dell'economia locale con particolare riguardo alle attività commerciali, artigianali e tradizionali incentivando l'apertura di nuove attività e la salvaguardia di quelle esistenti
- alla tutela dell'interesse collettivo individuabile nel mantenimento e nell'incremento delle attività economiche che comporti la crescita e la qualità dei servizi fruiti dalla cittadinanza

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione di contributi economici a favore dei soggetti esercenti attività nei settori di cui all'art. 2 che abbiano avviato una nuova attività economica o che siano subentrati in un'attività esistente nel territorio comunale di Sermide e Felonica.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

Possono usufruire dei contributi economici di cui al presente regolamento i soggetti esercenti attività svolte in forma imprenditoriale nei settori commercio al dettaglio, vendita in locali aperti al pubblico da parte di produttori agricoli non nell'ambito dell'azienda agricola, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, artigianato settore alimentare, turismo e fornitura di servizi alla persona che svolgano attività in locali con superficie non superiore a 150 mq per le attività di commercio al dettaglio e a 250 mq per le altre tipologie di attività.

Per nuova attività si intende quella che risulti iscritta e abbia iniziato l'attività economica o che abbia avviato un'unità locale operativa nel territorio comunale di Sermide e Felonica nel medesimo periodo secondo la data risultante al Registro Imprese della Camera di Commercio.

Per sub ingresso in attività esistente si intende la prosecuzione in continuità dell'attività economica a seguito di acquisizione dell'azienda o di un ramo di essa tramite contratto di compravendita, affitto d'azienda, donazione o per eredità. Sono esclusi i subingressi a titolo di comodato, trasformazioni societarie, scissioni o fusioni d'azienda.

Sono comunque escluse dalla concessione dei contributi previsti dal presente regolamento l'attività di commercio, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, le sale per scommesse, le attività che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le attività di vendita armi e le attività di vendita tabacchi.

Sono altresì escluse dalla concessione dei contributi previsti dal presente regolamento le aperture di nuove attività e le riaperture o i subingressi, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza, anche costituito in forma societaria e ad esso direttamente riconducibile.

Articolo 3 - Requisiti di ammissibilità

Possono usufruire dei contributi economici di cui al presente regolamento i soggetti di cui all'art. 2 che alla data di inizio dell'attività e per l'intero periodo di erogazione del contributo, posseggono i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritti al registro delle imprese C.C.I.A.A. ed aver avviato l'attività con sede legale o unità locale operativa nel territorio comunale di Sermide e Felonica;

- b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- c) non essere destinatari di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale previsti dall'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. In caso di società, associazioni od organismi collettivi si fa riferimento al legale rappresentante, ad altra persona preposta all'attività economica e a tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- d) non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- e) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS e INAIL, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Sono comunque esclusi dalla concessione dei contributi previsti dal presente regolamento coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o impresa in genere, abbiano in essere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Sermide e Felonica e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per imposte, tributi, tasse, sanzioni Codice della Strada ed extra Codice della Strada o altre entrate comunali. In caso di società, associazioni od organismi collettivi si fa riferimento al legale rappresentante, ad altra persona preposta all'attività economica e a tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Articolo 4 – Quantificazione, durata e modalità di erogazione del contributo

L'importo del contributo è commisurato all'onere fiscale per l'attività esercitata e quantificato come segue sia per le nuove attività che per i subingressi in attività esistenti:

$$\begin{aligned}
 &100\% \text{ del valore dell'imposta comunale sugli immobili} \\
 &\quad \text{relativa all'immobile o porzione di esso} \\
 &\quad \text{utilizzato per l'esercizio dell'attività} \\
 &\quad + \\
 &100\% \text{ del valore di quanto dovuto per il servizio di raccolta rifiuti}
 \end{aligned}$$

e comunque non inferiore ad € 1000,00.

Il contributo verrà erogato per i 3 anni successivi all'anno di avvio dell'attività. In caso di cessazione dell'attività o attività stagionale il contributo sarà rideterminato in proporzione alla durata dell'insediamento sul territorio comunale nell'anno solare di riferimento.

Il contributo massimo erogabile a ciascun soggetto beneficiario per ogni singola attività esercitata non potrà in nessun caso essere superiore all'importo di € 3.000,00 annui.

I contributi saranno determinati per ciascun anno solare ed erogati entro il 30 giugno, previo riscontro dei requisiti di cui all'art. 3, fino all'esaurimento delle risorse stanziato nel triennio dal bilancio di previsione, in ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Il soggetto che intende usufruire dei contributi previsti dal presente regolamento deve presentare domanda al Comune di Sermide e Felonica utilizzando apposito modello mediante il quale si attesteranno anche le condizioni di diritto previste dal regolamento.

L'esame delle domande spetta al Responsabile dell'Area di riferimento per le attività economiche. Al completamento dell'istruttoria l'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabiliti con apposito atto del medesimo responsabile sulla base di attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Tributi nei limiti delle risorse stanziato nel triennio dal bilancio di previsione e nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

In fase istruttoria il Responsabile dell'Area di riferimento per le attività economiche provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti si provvederà alla revoca del contributo e al recupero delle somme erogate.

Articolo 5 – Limiti delle agevolazioni complessivamente ricevute

I contributi di cui al presente regolamento sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento.

Articolo 6 – Norme in contrasto

Eventuali modifiche legislative intervenute prevarranno sul presente Regolamento.

Articolo 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data 01/01/2020.

Articolo 8 – Disposizione transitoria

In fase di prima applicazione il contributo sarà erogato a favore dei soggetti definiti nell'art. 2 che abbiano avviato l'attività a far data 01/01/2017. Il contributo sarà erogato per le sole annualità residue spettanti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.